



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2005/2006

COMUNICATO UFFICIALE N° 100

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nella riunione del 1° Marzo 2006 tenutasi a Firenze (presenti: il Presidente Piero Mocali, il Vice Presidente Alberto Maria Bruni e i componenti Salvatore Scarfone e Gaetano Casale), ha assunto i seguenti provvedimenti:

1) Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE GIANCOTTA

- in data 23/12/2005 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Gancotta, per rispondere delle violazioni degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver esercitato nella stagione sportiva 2004/05, fino al gennaio 2005, l'incarico di allenatore della Soc. Pol. Rizziconese (Prima categoria), per la quale era tesserato, e, dall'aprile successivo, l'incarico di allenatore per l'US Polistena (Promozione);

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,

la Commissione Disciplinare, preso atto che il Gancotta, il quale aveva chiesto di essere personalmente sentito, non si è presentato, nonostante regolare avviso, osserva che:

- l'addebito ha trovato conferma, negli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, che tra l'altro ha raccolto l'ampia ammissione del tesserato.

Ciò premesso, tenendo conto anche della recidiva nella quale il Gancotta è caduto, la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 30/09/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE GIANCOTTA** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **30/09/2006**.

2) Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI RENNA

- in data 20/12/2005 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Renna, per rispondere della violazione dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2004/2005, dopo essere stato esonerato dalla conduzione tecnica della squadra del AS Vico Equense, partecipante al campionato di Eccellenza, attività di allenatore per la ACS Cicciano e successivamente per la società GS Pomigliano Calcio;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,

la Commissione Disciplinare osserva che:

- l'addebito ha trovato conferma negli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini. In particolare lo svolgimento dell'attività di allenatore per conto di più di una società nel corso della medesima stagione sportiva (2004/05) viene confermato dalle dichiarazioni dei presidenti delle società ACS Cicciano e GS Pomigliano Calcio, nonché da altri tesserati. E' palese, quindi la violazione dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, rispetto alla quale l'incolpato non ha fornito attendibili giustificazioni.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/08/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI RENNA** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/08/2006**.

3) Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE PECONE**

- in data 12/12/2005 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Pecone, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per condotta sleale e scorretta consistita in una serie di iniziative, messe in atto durante la stagione sportiva 2004/2005, quando era ancora tesserato per la società SS Parlesca, finalizzate a favorire a fine stagione il tesseramento di numerosi giovani calciatori dalla SS Parlesca alla SC Pierantonio;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,

la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal Pecone, osserva che:

- l'addebito ha trovato conferma negli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini. La Commissione rileva preliminarmente che il Pecone, pur avendo trasmesso memoria difensiva ai sensi dell'art. 36, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico ha chiesto anche di essere personalmente ascoltato; richiesta che non può essere accolta sia perché tardivamente presentata, sia perché la comparizione personale è alternativa all'invio di memorie. La tesi difensiva che svolge il Pecone, il quale nega di avere indotto, mentre era tesserato per la SS Parlesca, giovani calciatori della stessa a tesserarsi per la stagione successiva in favore della SC Pierantonio, essendosi limitato a deplorare pubblicamente e anche in presenza dei calciatori e dei loro familiari il degrado delle strutture societarie, che a suo parere non consentivano di svolgere adeguatamente l'attività calcistica giovanile, è contrastata dagli esiti degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini che ha raccolto non solo le dichiarazioni dei dirigenti della società SS Parlesca ma anche quella sottoscritta da un genitore, le quali evidenziano l'attività di convincimento direttamente svolto dal Pecone sui tesserati, ai quali prospettava l'opportunità di trasferirsi alla società Pierantonio. Né la tesi difensiva trova sostegno nella documentazione allegata alla memoria di cui sopra, in quanto la dichiarazione attribuita a numerosi genitori di calciatori, e che suffraga la tesi difensiva, è sottoscritta solo su foglio allegato e quindi non è direttamente riconducibile al contenuto della dichiarazione stessa. Quanto alla lettera inviata dalla società Parlesca il 7 maggio 2005 ai genitori dei propri tesserati, lungi dal convalidare l'assunto difensivo, denuncia una situazione di grave imbarazzo proprio perché le carenze strutturali ed organizzative della società, peraltro definite comuni a molte consorelle, veniva sfruttata non solo per denigrare il prestigio della società Parlesca ma anche per precostituire una ragione di trasferimento ad altro sodalizio. La situazione come sopra descritta concretizza, se non proprio lo svolgimento di un'attività di intermediazione per il tesseramento dei calciatori da parte del Pecone a favore di altre società, sicuramente la violazione dei doveri di lealtà e correttezza nei confronti della società per la quale il medesimo all'epoca era tesserato.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/07/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE PECONE** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/07/2006**.

4) Procedimento disciplinare a carico di **MARCELLO ARGIOLAS**

- in data 13/12/2005 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Argiolas, per rispondere delle violazioni dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 35 e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella stagione sportiva 2004/05, attività, seppur non ufficiale, a favore della US Sampierdarenese 1946 pur essendo tesserato per la US Angelo Baiardo. Argiolas avrebbe organizzato un incontro di calcio con la finalità di operare una selezione di calciatori, appartenenti alle società UU.SS Amicizia Lagaccio e US Angelo Baiardo, da far transitare, nella stagione successiva, presso la US Sampierdarenese 1946;

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,

la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate da Argiolas, osserva che:

- il medesimo nella memoria difensiva ammette sostanzialmente di aver accettato l'incarico di formare una squadra rappresentativa per la partecipazione ad una manifestazione calcistica non organizzata da enti federali. A tale scopo l'Argiolas richiedeva e otteneva l'autorizzazione a utilizzare giovani calciatori delle società UU.SS Amicizia Lagaccio e US Angelo Baiardo per la quale era tesserato come allenatore. Tuttavia nello svolgimento di tale attività come confermato dai presidenti delle due società svolgeva opera di convincimento nei confronti di taluni dei calciatori medesimi, come appreso dai genitori, al fine di indurli a trasferirsi nella stagione successiva alla società Sampierdarenese, per la quale egli risulta oggi tesserato, così come taluni dei suddetti giovani calciatori. Ne deriva la piena prova della fondatezza dell'addebito, in relazione alla partecipazione a manifestazione non autorizzata e alla intermediazione per il trasferimento di calciatori, espressamente vietata dall'art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/05/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCELLO ARGIOLAS** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/05/2006**.

5) Procedimento disciplinare a carico di **DANIELE AZZI**

- su denuncia dell'A.I.A.C., datata 09/03/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell'allenatore Daniele Azzi che, nella stagione sportiva 2004/05, avrebbe svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società Cerea Calcio (campionato regionale veneto di Promozione) senza aver assunto vincolo di tesseramento e successivamente di avere svolto attività tecnica di allenatore per la società Fiesse Calcio sempre senza aver assunto nessun vincolo di tesseramento;

- in data 14/07/2005 il Presidente federale concedeva proroga delle indagini come da richiesta dell'Ufficio Indagini;

- l'1/08/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti;

- il 02/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Daniele Azzi la presunta violazione dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico;

- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico;
- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti;
- il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Azzi che la Sua pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla giurisdizione della Commissione Disciplinare e, allo stesso tempo, gli contestava, di nuovo, l'addebito di cui sopra;

la Commissione Disciplinare osserva che:

- l'addebito ha trovato conferma negli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini che ha raccolto anche la completa ammissione del tesserato.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 30/06/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **DANIELE AZZI** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **30/06/2006**.

6) Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO OCCHIPINTI**

- in data 09/11/2005 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Occhipinti, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver inviato una segnalazione all'Ufficio Indagini contenente circostanze non corrispondenti al vero, oltre che per aver rilasciato nella stessa informazioni gravemente lesive sulla regolarità dello svolgimento della prova di esame di lingua inglese di ammissione al Master di Coverciano,

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale,
la Commissione Disciplinare osserva che:

- l'addebito ha trovato conferma negli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini. E' pacifico che l'Occhipinti non avesse titolo, per superati limiti di età, di partecipare al Corso Master per Allenatori indetto dal Settore Tecnico; che abbia denunciato all'Ufficio Indagini irregolarità nella prova di una delle materie di esame palesemente insussistenti, attribuendole fra l'altro, a tesserati che non la avevano svolta. Da qui la palese violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/07/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO OCCHIPINTI** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/07/2006**.

Pubblicato in Firenze il 1 Marzo 2006.

Il Presidente
Azeglio Vicini